



Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

Titolo del provvedimento:

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

art. 1

Oggetto delle tasse.

(N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 55 L 21 novembre 2000, n. 342, la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea").

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

art. 2

Riscossione delle tasse.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.

art. 3

Modalita' di pagamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1996

Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa:

- a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;
- b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;
- b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

art. 4

Ufficio competente.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

art. 5

Marche.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

art. 6

Prenotazione a debito.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'Amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

art. 7

Riscossione coattiva.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

art. 8

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

art. 9

Sanzioni.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

art. 10

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

- (Primo comma abrogato) -

L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

art. 11

Ricorsi amministrativi.

(NOTA REDAZIONALE: Con sentenza n. 56 del 24 febbraio 1995 la Corte cost.

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui al precedente art. 11, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

art. 12

Azione giudiziaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

art. 13

Decadenze e rimborsi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione. Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della commisurazione del rifiuto stesso.

Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

art. 13 - bis

Esenzioni.

Testo: in vigore dal 01/01/2003

1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

art. 14

Disposizioni finali e transitorie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' dovuta integrazione ne' si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.

Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi, e delle societa' di mutuo soccorso.

art. 15

Norme abrogate.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 16

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il presente decreto entra in vigore l' 1 gennaio 1973.

Tariffa art. 1

Tariffa sulle concessioni governative. Rilascio di passaporto

Testo: in vigore dal 01/06/2005

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|--|-------------------------------|
| 1 | a) (3) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185)..... | € 40,29 |
| | tassa annuale..... | € 40,29 |
| | b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capi gruppo ed i minori di anni 10).... | € 2,58 |

Note

1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.
2. La tassa e' unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.
3. All'estero la tassa e' riscossa in moneta locale, secondo le norme

degli ordinamenti consolari, con facolta', per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento.

4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorita' di P.S. competenti al rilascio del passaporto.

5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia.

6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocita' operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico.

7. La tassa annuale non e' dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.

8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:

- 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
- 2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- 4) dagli indigenti.

Tariffa art. 2

Tariffa sulle concessioni governative. Registrazione persone giuridiche e relativi atti costitutivi e statuti.

Testo: in vigore dal 01/01/1996

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in lire | N O T E |
|----------|--|-------------------------------|---|
| 2 | 1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile) | 120.000 | 1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998. |

Tariffa art. 3

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione nel registro delle imprese.

Testo: in vigore dal 20/06/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti | Ammontare delle tasse | N O T E |
|----------|---------------------------------|-----------------------|---------|
|----------|---------------------------------|-----------------------|---------|

a tassa

in lire

TITOLO I
PERSONE FISICHE, PERSONE
GIURIDICHE E SOCIETA'

3 1. Iscrizioni nel registro e delle imprese relative a societa' nazionali e a societa' estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):

a) atto costitutivo
500.000

b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile
250.000

2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica diversi dalle societa' (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)
250.000

1. (soppresso).

2. Le tasse non sono dovute dalle cooperative sociali, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle societa' sportive di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle societa' di ogni tipo che non svolgono attivita' commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando e' effettuato per finalita' diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile ne' gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.

3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Tariffa art. 4

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza di porto di armi da fuoco e bastoni animati.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

| Art. | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|------|--|----------------------------------|
| 4 | 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635 | 115,00 |

Note:

1. La tassa e' dovuta per ciascun tipo d'arma.

2. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonche' alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza puo' essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunita'. Per la concessione a titolo di reciprocita' dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Tariffa art. 5

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza di porto di fucile

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------------|
| 5 | 1. Licenza di porto di fucile anche anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale..... | 168,00 |

Note:

1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.

2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.

3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).

4. E' dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

Tariffa art. 6

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione per l'esercizio di case da gioco.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------|
| 6 | 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'..... | 539.200,00 |

Note:

1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente.

Tariffa art. 6 - bis

Tariffa concessioni governative. Autorizzazione e registrazione di presidi sanitari.

Testo: soppresso dal 08/04/1990

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| TITOLO III IGIENE - SANITA' | | | |
| 6 bis | 1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla L. 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255): | | |
| | a) tassa di rilascio | 1.500.000 | ordinario |
| | b) tassa annuale | 550.000 | ordinario |
| | 2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla L. n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato D.P.R. n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto: | | |
| | a) tassa di rilascio | 1.000.000 | ordinario |
| | b) tassa annuale | 550.000 | ordinario |

NOTE

Le tasse di rilascio previste dai sottoneri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni.

Le tasse annuali dei sottoneri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

dell' anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.

Tariffa art. 7

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------|
| 7 | 1. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo: | |
| | a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini..... | 404,00 |
| | b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati..... | 270,00 |
| | c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi..... | 81,00 |
| | d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose..... | 81,00 |
| | e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi..... | 202,00 |

Tariffa art. 8

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per la pesca professionale.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

TITOLO III
P E S C A

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|--|-------------------------------|
| 8 | 1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unita' adibita..... | 404,00 |

Note:

- 1. (Nota soppressa)

Tariffa art. 9

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varieta' vegetali.

Testo: soppresso dal 01/01/2006

TITOLO IV
 PROPRIETA' INDUSTRIALE
 E INTELLETTUALE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------------|
| 9 | 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338): | |
| | a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico | 54,00 |
| | b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: | |
| | 1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine | 67,00 |
| | 2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine | 101,00 |
| | 3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine | 236,00 |
| | 4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine | 472,00 |
| | 5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine | 809,00 |
| | c) per mantenere in vita il brevetto: | |
| | primo anno | 17,00 |
| | secondo anno | 34,00 |
| | terzo anno | 40,00 |
| | quarto anno | 47,00 |
| | quinto anno | 61,00 |
| | sesto anno | 88,00 |
| | settimo anno | 121,00 |
| | ottavo anno | 168,00 |
| | nono anno | 202,00 |
| | decimo anno | 236,00 |
| | undicesimo anno | 337,00 |
| | dodicesimo anno | 472,00 |
| | tredicesimo anno | 539,00 |
| | quattordicesimo anno | 607,00 |
| | quindicesimo anno e successivi | 741,00 |
| | 2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1): | |
| | a) per la domanda | 539,00 |
| | b) per la concessione | 1.820,00 |

| | |
|--|-------|
| 3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto | 81,00 |
|--|-------|

Note:

1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui e' stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito:

a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa e' stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio;

b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine;

c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di piu' tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale e' dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validita' in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa e' stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarita' del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale e' ridotta alla meta', fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.

Tariffa art. 9 - bis

Privativa per nuove varietà vegetali

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

| | | |
|----------|--|----------------------------------|
| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|--|----------------------------------|

| | | |
|-------|---|--------|
| 9-bis | 1. Privativa per nuove varietà vegetali: | |
| | a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) | 236,00 |
| | b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): | |
| | 1 | 101,00 |
| | 2 | 135,00 |
| | 3 | 168,00 |
| | 4 | 202,00 |
| | 5 | 236,00 |
| | 6 | 270,00 |
| | 7 | 303,00 |
| | 8 | 337,00 |

| | | |
|-----------------|---|----------|
| 9 | | 371,00 |
| 10 | | 404,00 |
| 11 | | 438,00 |
| 12 | | 472,00 |
| 13 | | 505,00 |
| 14 | | 539,00 |
| 15 | | 573,00 |
| 16 | | 607,00 |
| 17 | | 640,00 |
| 18 | | 674,00 |
| 19 | | 708,00 |
| 20 e successive | | 741,00 |
| 2. | Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali: | |
| a) | per la domanda: | 539,00 |
| b) | per la concessione: | 1.820,00 |
| 3. | Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: | |
| | per ogni privativa | 81,00 |
| | per la lettera di incarico | 34,00 |
| 4. | La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile. | |

Tariffa art. 10

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

Testo: soppresso dal 01/01/2006

TITOLO IV
 PROPRIETA' INDUSTRIALE
 E INTELLETTUALE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------|
| 10 | 1. Brevetto per modelli di utilità: | |
| | a) per domanda di brevetto | 34,00 |
| | b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione | 674,00 |
| | c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate: | |
| | 1) rata per il primo quinquennio | 337,00 |
| | 2) rata per il secondo quinquennio | 674,00 |
| | d) per la domanda di licenza obbligatoria | 337,00 |
| | e) per la concessione della licenza | 1.348,00 |

| | | |
|----|--|----------|
| 2. | Brevetto per modelli e disegni ornamentali: | |
| a) | per la domanda di brevetto | 34,00 |
| b) | per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione | 674,00 |
| c) | per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate: | |
| a) | rata per il I quinquennio | 337,00 |
| b) | rata per il II quinquennio | 404,00 |
| c) | rata per il III quinquennio | 674,00 |
| d) | per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno | 67,00 |
| e) | per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | 1.348,00 |
| f) | per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate: | |
| 1) | rata per I quinquennio | 404,00 |
| 2) | rata per II quinquennio | 674,00 |
| 3) | rata per III quinquennio | 1.011,00 |
| g) | per il rilascio del brevetto di in tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno | 101,00 |
| 3. | Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali: | |
| a) | per la lettera d'incarico | 34,00 |
| b) | per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) | 81,00 |
| c) | per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 81,00 |

Note:

1. Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di

cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).

2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato).

3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).

4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b).

6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b).

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9.

Tariffa art. 11

Tariffa sulle concessioni governative. Registrazione di marchi d'impresa.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------|
| 11 | 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929): | |
| | a) per la domanda di primo deposito | 34,00 |
| | b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: | |
| | 1) riguardante generi di una sola classe | 67,00 |
| | 2) per ogni classe in più' | 34,00 |
| | 2. Registrazione per marchi collettivi: | |
| | a) per la domanda di primo deposito | 135,00 |
| | b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più' classi | 202,00 |
| | 3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione | 135,00 |
| | 4. Registrazioni per marchi d'impresa d'impresa o per marchi collettivi, | |

| | |
|---|-------|
| nazionali o internazionali: | |
| a) per lettera di incarico | 34,00 |
| b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) | 34,00 |
| c) per la trascrizione di atto di trasferimento | 81,00 |

Note:

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Tariffa art. 12

Tariffa sulle concessioni governative. Registrazione di topografie di prodotti a semiconduttori.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|--|-------------------------------------|
| 12 | 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70): | |
| | a) per la domanda | 1.011,00 |
| | b) per la registrazione | 809,00 |
| | c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 81,00 |

Note:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

Tariffa art. 13

Tariffa sulle concessioni governative. Certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

TITOLO IV
PROPRIETA' INDUSTRIALE
E INTELLETTUALE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------------|
| 13 | 1. Certificati complementari di | |

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

| | |
|--|----------|
| protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari: | |
| a) per la domanda | 404,00 |
| b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato | 1.011,00 |
| c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 67,00 |

Note:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9.

2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.

Tariffa art. 14

Tariffa sulle concessioni governative. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono diritti di autore. Deposito, con riserva dei diritti, di dischi e di progetti di lavori dell'ingegneria.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

TITOLO IV
 PROPRIETA' INDUSTRIALE
 E INTELLETTUALE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------|
| 14 | 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione | 81,00 |
| | 2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19): | |
| | a) per ogni disco o apparecchio analogo | 81,00 |
| | b) per ogni progetto | 34,00 |

Tariffa art. 15

Tariffa sulle concessioni governative. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore.

Testo: in vigore dal 01/01/1998

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in lire | N O T E |
|----------|---|-------------------------------|---------|
|----------|---|-------------------------------|---------|

TITOLO V
T R A S P O R T I

15 (soppresso).

Tariffa art. 16

Tariffa sulle concessioni governative. Patente di abilitazione al comando o alla guida di imbarcazioni da diporto.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in lire | N O T E |
|----------|---|-------------------------------|---------|
|----------|---|-------------------------------|---------|

TITOLO V
T R A S P O R T I

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 16 | 1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio e annuale | 50.000 | |
| | 2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto: | | |
| | a) tassa di rilascio | 70.000 | |
| | b) tassa annuale | 50.000 | |

1. Per la tassa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15.

Tariffa art. 17

Tariffa sulle concessioni governative. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione.
(N.D.R.: In relazione all'art. 17 della tariffa vedi art. 17, primo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289.)

Testo: in vigore dal 01/06/2005

TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------|
| 17 | 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171): | |
| | a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni | euro 0,70 |
| | b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive | lire 8.000 |
| | c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonche' su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. | lire 2.700 |
| | d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: | |
| | 1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali | lire 30.000 |
| | 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da diporto e navi non da riporto) | euro 20,00 |

- e) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c):
- 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero lire 18.000
 - 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori lire 120.000
- f) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
- 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero lire 50.000
 - 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori lire 350.000
- g) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:
- 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero euro 34,00
 - 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori euro 236,00

Note:

1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi.

2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusionsi da' diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa e' data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.

3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) n. 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200.

4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.

5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.

6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.

7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Tariffa art. 18

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione per installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------|
| 18 | 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): | |
| | a) di programmi televisivi: | |
| | 1) tassa di rilascio o di rinnovo | 4.044,00 |
| | 2) tassa annuale | 2.022,00 |
| | b) di programmi radiofonici: | |
| | 1) tassa di rilascio o di rinnovo | 674,00 |
| | 2) tassa annuale | 337,00 |
| | 2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223): | |
| | a) di programmi televisivi: | |
| | 1) tassa di rilascio o di rinnovo | 13.480,00 |
| | 2) tassa annuale | 6.740,00 |
| | b) di programmi radiofonici: | |
| | 1) tassa di rilascio o di rinnovo | 2.696,00 |
| | 2) tassa annuale | 1.348,00 |
| | 3. Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73): | |
| | a) tassa di rilascio o di rinnovo | 3.370,00 |
| | b) tassa annuale | 1.685,00 |

Note:

1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

Tariffa art. 19

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|-------------------------------------|
|----------|---|-------------------------------------|

| | | |
|----|--|----------|
| 19 | 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73): | |
| | a) tassa di rilascio | 5.392,00 |
| | b) tassa annuale | 2.696,00 |

Tariffa art. 20

| Tariffa | sulle | concessioni | governative. |
|----------------|-------------------|-------------|------------------|
| Autorizzazione | all'installazione | e | all'esercizio di |
| impianti | ripetitori. | | |

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|--|----------------------------------|
|----------|--|----------------------------------|

| | | |
|----|--|----------|
| 20 | 1. Autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103): | |
| | a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: | |
| | 1) tassa di rilascio o di rinnovo | 4.044,00 |
| | 2) tassa annuale | 2.696,00 |
| | b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: | |
| | 1) tassa di rilascio o di rinnovo | 404,00 |
| | 2) tassa annuale | 270,00 |

Note:

1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.

Tariffa art. 21

| Tariffa | sulle | concessioni | governative. | Licenza |
|------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| per l'impiego di | apparecchiature | terminali | per il | servizio |
| radiomobile. | | | | |

Testo: in vigore dal 01/06/2005

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|---|----------------------------------|
| | | |

| | | |
|----|---|--|
| 21 | <p>1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1973, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza:</p> <p>a) utenze residenziali.....</p> <p>b) utenze affari.....</p> | <p>lire 10.000 (Ã 5,16)</p> <p>lire 25.000 (Ã 12,91)</p> |
|----|---|--|

Note:

1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

Tariffa art. 22

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizioni relative alle voci di tariffa sopprese dall'art. 3, comma 138, della legge n. 549/1995.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

TITOLO VII

PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|--|----------------------------------|
| 22 | <p>Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopprese dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992</p> <p>1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);</p> <p>2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);</p> | <p>168,00</p> |

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);
7. Giornali e periodici (art. 82);
8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).

Tariffa art. 23

Tariffa sulle concessioni governative. Bollatura e numerazione libri e registri.

Testo: in vigore dal 31/01/2005 con effetto dal 01/02/2005

TITOLO VIII
A L T R I A T T I

| Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in euro |
|----------|--|-------------------------------|
| 23 | 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine | 67,00 |

Note:

1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie.

2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.

3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Tariffa art. 24

Tariffa sulle concessioni governative. Attribuzione del numero di partita IVA.

Testo: in vigore dal 01/01/1998

24 (tassa abolita)

Tariffa art. 25

Tariffa sulle concessioni governative. Licenze per pubblici trattenimenti.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

..... Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

Sezione II

Spettacoli e trattenimenti pubblici

25

1. Licenza per (trattenimenti di carattere nazionale o internazionale di vario contenuto (festival e simili) in luogo pubblico o aperto al pubblico compresi i teatri e i cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)

.....
 2.300.000

2. Licenza per feste da ballo, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931:)

a) per un anno

.....
 1.400.000

b) per un semestre

.....
 800.000

c) per un mese

.....
 300.000

d) per un periodo inferiore al mese: per ogni giorno

.....
 20.000

3. Licenza per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo o sale pubbliche di audizione (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931):

a) tassa di rilascio

.....
 700.000

b) tassa per il rinnovo annuale

.....
 350.000

4. Licenza per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto (art. 69 del citato testo unico n. 773 del 1931)

.....
 30.000

1. La tassa di cui al comma 4 si paga a mezzo marche.

Tariffa art. 26

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di

alberghi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

| | |
|-----------|-------------------------------|
| | Ammontare in lire delle tasse |
| | N O T E |

Sezione III
Pubblici esercizi

26

1. Licenza per l'esercizio di alberghi, compresi i motels e i villaggi-albergo (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):

- a) alberghi di lusso
 1.400.000
- b) alberghi di 1a categoria
 700.000
- c) alberghi di 2a categoria e pensioni di 1a categoria
 350.000
- d) alberghi di 3a categoria e pensioni di 2a categoria
 250.000
- e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni
 120.000

1. Le tasse si applicano anche per le residenze turistico-alberghiere secondo la classificazione e l'equiparazione di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Tariffa art. 27

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi diversi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

Sezione III
 Pubblici esercizi

- 27
1. Autorizzazione all'esercizio dei seguenti complessi ricettivi (art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326; legge 17 maggio 1983, n. 217):
- a) alberghi ed ostelli per la gioventu': tassa di rilascio e per il rinnovo annuale
 30.000
- b) villaggi turistici e campeggi, case per ferie, autostelli ed altri allestimenti non aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 267 e successive modificazioni: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale
 120.000
1. Se l'autorizzazione comprende il servizio di autorimessa, sono dovute anche le tasse di cui all'art. 31.
2. Per i villaggi turistici e i campeggi delle varie classi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, la misura della tassa per l'emanazione e della tassa annuale e' determinata secondo l'equiparazione stabilita nell'art. 12, ultimo comma della stessa legge.

Tariffa art. 28

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di scommesse.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

Sezione IV
 Altre autorizzazioni di polizia

- 28
1. Licenza per l'esercizio di scommesse in occasione di corse o altre gare (art. 88 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):
- a) sulle corse di cavalli, per delega dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) (art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315):

- 1) in ippodromi dove si svolgono piu' di 60 giornate di corse in un anno
 6.000.000
- 2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in un anno
 3.500.000
- 3) in campi di corse dove si svolgono non piu' di 10 giornate di corse in un anno
 1.200.000
- b) sulle corse di levrieri
 1.200.000
- c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare
 700.000
- 2. Licenza di cui al comma 1 rilasciata ai singoli allibratori delegati ad esercitare le scommesse:
 - a) sulle corse di cavalli:
 - 1) in ippodromi dove si svolgono piu' di 60 giornate di corse in un anno
 2.500.000
 - 2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in anno
 1.800.000
 - 3) in ippodromi dove si svolgono non piu' di 10 giornate di corse in un anno
 1.200.000
 - b) sulle corse di levrieri
 800.000
 - c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare
 600.000
- 3. Licenza di cui al comma 1, per l'esercizio, fuori degli ippodromi o luoghi di gara, di scommesse:
 - a) sulle corse di cavalli
 6.000.000
 - b) sulle corse di levrieri
 1.000.000
 - c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre gare
 600.000
- 4. Licenza di cui al comma 1, per la gestione di agenzie delegate dall'U.N.I.R.E. all'accettazione di scommesse sulle corse dei cavalli da riversare al totalizzatore
 1.200.000

1. Le giornate di corse in ciascun ippodromo sono quelle stabilite dal calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

Tariffa art. 29

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

. Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

29

1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'

. 800.000.000

2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)

. 350.000

1. La tassa di cui al comma 1 si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo; essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente.

La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.

Tariffa art. 30

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di stabilimenti balneari.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

. Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

30

1. Licenza per l'esercizio di stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)

. 300.000

1. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.

Tariffa art. 31

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di rimessa di veicoli.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

. Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

31

1. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio da rimessa di autoveicoli e motoveicoli (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 158 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635):

a) con superficie superiore a 500 metri quadrati

. 600.000

b) con superficie non superiore a 500 metri quadrati

. 250.000

2. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di vetture

. 50.000

Tariffa art. 32

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di arti diverse.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa
.
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV
Altre autorizzazioni di polizia

32

1. Licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica e di altre arti di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni e figure, di scritturazione a macchina e di riproduzione al poligrafo o al ciclostile o con altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero (art. 111 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635):

- a) tassa di rilascio
. 500.000
- b) tassa per il rinnovo
. 120.000

1. La tassa e' dovuta per le singole attivita' anche se comprese in unica licenza e esercitate nello stesso locale.

2. La tassa di rilascio e' ridotta a lire 120.000 per le attivita' esercitate da tipografi e fotografi artigiani senza dipendenti.

Tariffa art. 33

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di agenzie di affari.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa
.
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV
Altre autorizzazioni di polizia

33

1. Licenza per l'esercizio di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni e di altre agenzie di affari (art. 115 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 205 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo

- 600.000

2. Licenza per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore: tassa di rilascio e per il rinnovo

-

120.000

Tariffa art. 34

Tariffa sulle concessioni governative. Dichiarazione di esercizio del commercio di cose antiche.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

34

1. Dichiarazione di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico compresi i francobolli e le monete da collezione (art. 126 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)

.....
600.000

Tariffa art. 35

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

35

1. Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini

.....

600.000

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati

400.000

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi

120.000

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose

120.000

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

300.000

Tariffa art. 36

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare in lire delle tasse

N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

36

1. Licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi (art. 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415): tassa di rilascio e per il rinnovo

120.000

Tariffa art. 37

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per l'esercizio di attivita' di vigilanza e di investigazione.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze

amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

37

1. Autorizzazione ad associazioni di proprietari per la nomina di guardie particolari da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' degli associati (art. 133, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): tassa di rilascio e per il rinnovo

.....
250.000

2. Licenza per l'esercizio di attivita' di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari o immobiliari (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo

.....
1.200.000

3. Licenza per l'esercizio di attivita' di investigazione o ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo

.....
2.000.000

Tariffa art. 38

Tariffa sulle concessioni governative. Dichiarazione di esercizio dell'attivita' di affittacamere e simili.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

Sezione IV

Altre autorizzazioni di polizia

38

1. Dichiarazione di esercizio dell'attivita' di affittacamere e simili e relativa vidimazione annuale (art. 108 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)

.....
70.000

Tariffa art. 39

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione per impianti di distribuzione automatica di carburanti.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO IV
COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

39

1. Concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; regolamento 27 ottobre 1971, n. 1269):

a) tassa di rilascio
.....
250.000

b) tassa annuale
.....
120.000

2. Concessioni e autorizzazioni relative ai depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, lubrificanti e carburanti e agli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 357; leggi 21 marzo 1959, n. 327, e 28 marzo 1962, n. 169):

a) tassa di rilascio
.....
600.000

b) tassa di rinnovo
.....
300.000

3. Concessione per l'esercizio della distribuzione e della vendita con recipienti propri di gas di petrolio liquefatti (art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7):

a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unita' - tassa di rilascio e annuale
.....
200.000

b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unita': tassa di rilascio e annuale
.....
400.000

1. Le tasse di cui al comma 1 possono essere pagate anche a mezzo marche.

2. Se l'esercizio degli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti di cui al comma 2 comprende la distribuzione con recipienti propri e' dovuta anche la tassa di cui al comma 3.

Tariffa art. 40

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione per la vendita di tabacchi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare in lire delle tasse

N O T E

TITOLO IV

COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

40

1. Concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi (leggi 22 dicembre 1957, n. 1293 e 6 giugno 1973, n. 312; decreto ministeriale 30 dicembre 1975, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331):

- a) tassa di rilascio
 - 220.000
- b) tassa di rinnovo
 - 88.000
- c) annuale per classi di aggio:
 - 1) fino a L. 1.500.000
 - 2.000
 - 2) da L. 1.500.001 a L. 2.500.000
 - 30.000
 - 3) da L. 2.500.001 a L. 5.000.000
 - 200.000
 - 4) da L. 5.000.001 a L. 8.000.000
 - 500.000
 - 5) da L. 8.000.000 a L. 20.000.000
 - 1.000.000
 - 6) da L. 20.000.001 a L. 100.000.000
 - 2.000.000;
 - 7) oltre L. 100.000.000
 - 3.000.000.
- d) concessione temporanea:
 - 1) di durata inferiore al mese
 - 22.000
 - 2) di durata inferiore all'anno
 - 88.000
- e) concessione al coadiutore subentrante
 - 88.000

1. La tassa annuale e' determinata in base all'ammontare dell'aggio conseguito nell'anno precedente: essa deve essere pagata entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce.

2. Per la concessione al cessionario del complesso aziendale la tassa di cui al comma 1, lettera a), e' dovuta in misura pari al triplo della tassa annuale relativa all'anno precedente con il minimo di L. 220.000.

3. La misura delle tasse puo' essere modificata con decreto del Ministro delle finanze.

Tariffa art. 41

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione per la gestione del gioco del lotto.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO IV

COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

41

1. Concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto (art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528; art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123 e art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85): tassa di rilascio e annuale

.
500.000

Tariffa art. 42

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione del marchio ai commercianti di metalli preziosi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO IV
COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

42

1. Concessione del marchio di identificazione dei commercianti di metalli preziosi e dei fabbricanti e importatori di oggetti che li contengono (legge 30 gennaio 1968, n. 46):

- a) taxa di rilascio
 250.000
- b) taxa per il rinnovo
 120.000

Tariffa art. 43

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a taxa di concessione governativa se soggetti a taxa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

| | |
|--|-------------------------------|
| Indicazione degli atti soggetti a taxa | |
| | |
| | Ammontare in lire delle tasse |
| | N O T E |

TITOLO IV
COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

43

1. Autorizzazione al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE (art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727):

- a) taxa di rilascio
 150.000
- b) taxa annuale
 70.000

Tariffa art. 44

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per la produzione e la vendita di vini aromatizzati. Riconoscimento della denominazione di origine controllata.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a taxa di concessione governativa se soggetti a taxa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO IV
 COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

44

1. Licenza per la produzione o per il solo imbottigliamento, a scopo di vendita, di vini aromatizzati (art. 10 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108

.....
 1.200.000

2. Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che delimita le zone di produzione dei vini con denominazione di "origine semplice" (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930)

.....
 600.000

3. Decreto del Presidente della Repubblica per il riconoscimento della denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" dei vini e la delimitazione delle relative zone di produzione (art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica)

.....
 1.200.000

Tariffa art. 45

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione per l'impianto di vivai di piante.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO IV
 COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

45

1. Autorizzazioni e licenze relative all'impianto di vivai di piante e di stabilimenti orticoli, al commercio di piante o di parti di piante, alla produzione e al commercio di prodotti sementieri e di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti (leggi 18 giugno 1931, n. 987; 25 novembre 1971, n. 1096; 22 maggio 1973, n. 259; 20 aprile 1976, n. 195)

.....
 120.000

2. Iscrizione nei registri di varietà sementiere istituiti per ciascuna specie di coltura (art. 19 della citata legge n. 1096 del 1971): tassa per l'iscrizione e annuale

.....

250.000
3. Modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie delle varietà sementiere (art. 19 della citata legge n. 1096 del 1971)

120.000
1. Le tasse di cui ai commi 2 e 3 non sono dovute per le varietà iscritte d'ufficio.

Tariffa art. 46

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per la pesca marittima.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO IV

COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

46

1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita

600.000

2. Autorizzazione per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735)

120.000

1. La tassa di cui al comma 1 è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Tariffa art. 47

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione alla detenzione di macchine frigorifere.

Testo: soppresso dal 12/06/1994

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare in lire delle tasse

TITOLO IV
COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

47

1. Autorizzazione rilasciata dall'ufficio del registro, alle ditte industriali e commerciali nonche' agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo, da utilizzare per uso proprio, sia per la produzione che per la conservazione di prodotti: tassa di rilascio e tassa annuale

.
120.000

1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche.

2. L'autorizzazione viene rilasciata per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero dall'ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio.

3. La tassa annuale va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

4. Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto.

5. L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrica dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta.

6. Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari.

7. Con decreto del Ministro per le finanze e' approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata.

8. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano piu' far uso delle macchine o degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di L. 1.000 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio.

9. E' esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da

parte di ditte industriali e commerciali, nonche' da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla Guardia di finanza.

10. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.

11. Sono in ogni caso esclusi dal pagamento della tassa controindicata i condizionatori d'aria.

12. La tassa controindicata non va corrisposta per gli impianti ed altri apparecchi atti alla produzione del freddo, installati su mezzi di trasporto di qualsiasi specie.

Tariffa art. 48

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetti per invenzioni industriali.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO V

PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

48

1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620):

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico

.....
 80.000

b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:

1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine

.....
 100.000

2) se la descrizione riassunto e tavole di disegno superano le 10 ma non le 20 pagine

.....
 150.000

3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano

| | |
|--|-----------|
| le 20 pagine, ma non 50 pagine | 350.000 |
| 4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine ma non 100 pagine | 700.000 |
| 5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine | 1.200.000 |
| c) per mantenere in vita il brevetto: | |
| primo anno | 25.000 |
| secondo anno | 50.000 |
| terzo anno | 60.000 |
| quarto anno | 70.000 |
| quinto anno | 90.000 |
| sesto anno | 130.000 |
| settimo anno | 180.000 |
| ottavo anno | 250.000 |
| nono anno | 300.000 |
| decimo anno | 350.000 |
| undicesimo anno | 500.000 |
| dodicesimo anno | 700.000 |
| tredicesimo anno | 800.000 |
| quattordicesimo anno | 900.000 |
| quindicesimo anno e successivi | 1.100.000 |
| 2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali (leggi e decreti citati nel comma 1): | |
| a) per la domanda | 800.000 |
| b) per la concessione | 2.700.000 |

3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto

..... 120.000

1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui e' stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa e' stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di piu' tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale e' dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validita' in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa e' stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarita' del pagamento per errore scusabile l'ufficio centrale dei brevetti puo' ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.

4. La tassa annuale e' ridotta alla meta', fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel

bollettino dei brevetti.

5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.

Tariffa art. 49

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetto per modelli di utilita' e disegni ornamentali.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO V

PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

49

1. Brevetto per modelli di utilita':
 - a) per domanda di brevetto
 -
 - 50.000
 - b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione
 -
 - 1.000.000
 - c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in due rate:
 - 1) rata per il primo quinquennio
 -
 - 500.000
 - 2) rata per il secondo quinquennio
 -
 - 1.000.000
 - d) per la domanda di licenza obbligatoria
 -
 - 500.000
 - e) per la concessione della licenza
 -
 - 2.000.000
2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
 - a) per la domanda di brevetto
 -
 - 50.000
 - b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione
 -
 - 1.000.000
 - c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate:
 - a) rata per il I quinquennio
 -

| | |
|--|-----------|
| | 500.000 |
| b) rata per il II quinquennio | |
| | 600.000 |
| c) rata per il III quinquennio | |
| | 1.000.000 |
| d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | |
| | 2.000.000 |
| e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate: | |
| 1) rata per I quinquennio | |
| | 600.000 |
| 2) rata per il II quinquennio | |
| | 1.000.000 |
| 3) rata per il III quinquennio | |
| | 1.500.000 |
| 3. Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali: | |
| a) per la lettera d'incarico | |
| | 50.000 |
| b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) | |
| | 120.000 |
| c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | |
| | 120.000 |
| 1. Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). | |
| 2. Il brevetto per modelli di utilita' ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato). | |
| 3. La tassa di concessione puo' essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). | |
| 4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita' ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, puo' essere chiesto | |

contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, e' applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b).

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 48.

Tariffa art. 50

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetti per marchi di impresa e marchi collettivi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

| | |
|---|------------|
| 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929): | |
| a) per la domanda di primo deposito | L. 50.000 |
| b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: | |
| 1) riguardante generi di una sola classe | L. 100.000 |
| 2) per ogni classe in piu' | L. 50.000 |
| 2. Registrazione per marchi collettivi: | |
| a) per la domanda di primo deposito | L. 200.000 |
| b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante genere di una o piu' classi | L. 300.000 |
| 3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione | L. 200.000 |
| 4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali: | |
| a) per lettera d'incarico | L. 50.000 |
| b) per il ritardo nella rinnovazione | |

della registrazione (entro il semestre) L. 50.000
 c) per la trascrizione di atto di trasferimento L. 120.000

NOTA

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito, della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b).

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Tariffa art. 51

Tariffa sulle concessioni governative. Registrazione topografie dei prodotti a semiconduttori.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO V

PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

51

1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):

a) per la domanda
 1.500.000

b) per la registrazione
 1.200.000

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia
 120.000

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

Tariffa art. 52

Tariffa sulle concessioni governative. Certificati di protezione di medicinali.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO V

PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

52

1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349):

a) per la domanda

.....
600.000

b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato

.....
1.500.000

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

.....
100.000

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce.

2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.

Tariffa art. 53

Tariffa sulle concessioni governative. Registrazione di atti di trasferimento di diritti di autore. Deposito di dischi fonografici e di progetti dell'ingegneria.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa
.
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO V
PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

53

- 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione
.
120.000
- 2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (art. 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):
 - a) per ogni disco o apparecchio analogo
.
120.000
 - b) per ogni progetto
.
50.000

Tariffa art. 54

Tariffa sulle concessioni governative. Concessioni per la costruzione e l'esercizio di autostrade.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa
.
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO VI
OPERE E BENI PUBBLICI

54

- 1. Concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di autostrade (art. 3 della legge 21 maggio 1955, n. 463):
 - a) per la costruzione
.
12.000.000
 - b) per l'esercizio: tassa di rilascio e annuale
.
2.500.000

Tariffa art. 55

Tariffa sulle concessioni governative. Concessioni per la derivazione e l'utilizzazione di acque pubbliche. Autorizzazione per la ricerca e l'utilizzazione di acque sotterranee.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VI
 OPERE E BENI PUBBLICI

55

1. Concessioni relative alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche o di canali demaniali (testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775):

a) grandi derivazioni e opere di raccolta e loro varianti sostanziali

.....
 12.000.000

b) piccole derivazioni e loro varianti sostanziali

.....
 600.000

c) Varianti non sostanziali relative:

1) a grandi derivazioni

.....
 2.500.000

2) a piccole derivazioni

.....
 120.000

2. Autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del citato testo unico n. 1775 del 1973)

.....
 120.000

1. Agli effetti della tassa, non sono decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare.

Tariffa art. 56

Tariffa sulle concessioni governative. Permesso per la ricerca di sostanze minerali.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa,

mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
 Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
 Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo
 Indicazione degli atti soggetti a tassa

 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VI
 OPERE E BENI PUBBLICI

| | |
|----|---|
| 56 | 1. Permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) 250.000 |
| | 2. Autorizzazione a disporre delle sostanze minerali estratte (art. 12, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927) 250.000 |
| | 3. Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del citato decreto n. 1443 del 1927) 600.000 |
| | 4. Concessione per la coltivazione di miniere di sostanze di cui al comma 1 (art. 18 del citato decreto n. 144 del 1927) 1.200.000 |
| | 5. Autorizzazione al trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del citato decreto n. 1443 del 1927) 600.000 |
| | 6. Autorizzazione alla iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze (art. 22, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927) 70.000 |

Tariffa art. 57

Tariffa sulle concessioni governative. Permesso per la ricerca di idrocarburi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
 Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
 Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo
 Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO VI
OPERE E BENI PUBBLICI

57

- 1. Permesso per la ricerca di idrocarburi (art. 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituiti dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613)
.....
500.000
- 2. Concessioni per la coltivazione di aree sulle quali sono stati rinvenuti idrocarburi (art. 13 della legge 14 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'art. 62 della legge 21 luglio 1967, n. 613)
.....
1.100.000
- 3. Permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale (citata legge n. 613 del 1967):
 - a) permessi di prospezione
.....
120.000
 - b) permessi di ricerca
.....
500.000
 - c) proroga dei permessi di ricerca
.....
250.000
 - d) concessione di coltivazione
.....
1.050.000
 - e) proroga della coltivazione
.....
350.000
 - f) ampliamento della concessione di coltivazione
.....
1.050.000
- 4. Autorizzazione al trasferimento di quote del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione di idrocarburi (articoli 10 e 18 della citata legge n. 613 del 1967)
.....
6.000.000

Tariffa art. 58

Tariffa sulle concessioni governative. Concessioni per l'occupazione di beni demaniali.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO VI
OPERE E BENI PUBBLICI

58

1. Concessioni relative all'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale a fini diversi da quelli indicati nel comma 2, nonché di zone portuali della navigazione interna (articoli 36, 46, 52, 58 e 59 del codice della navigazione; art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398; art. 10 del regolamento 15 febbraio 1952, n. 328 e art. 6 del regolamento 28 giugno 1949, n. 631):

a) per un tempo non superiore a quattro anni

.....
120.000

b) per un tempo superiore a quattro anni

.....
600.000

2. Concessioni relative all'occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per l'impianto di stabilimenti di tonnare o altri stabilimenti da pesca fissi, per l'esecuzione di opere occorrenti per l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi, per lo sfruttamento dei banchi di coralli o di spugne o per altri fini di pesca (art. 222 del codice della navigazione)

.....
250.000

3. Licenza per l'estrazione e la raccolta di rena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale (art. 51 del codice della navigazione)

.....
70.000

4. Autorizzazione per l'esercizio dell'industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art. 1, terzo comma, della legge 4 luglio 1929, n. 1315)

.....
250.000

1. La tassa di cui al comma 1 e' dovuta anche per l'esercizio di commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo (art. 2 della legge 13 maggio 1976, n. 398), nonché per l'autorizzazione al subingresso nella concessione in relazione alla durata residua della stessa. In caso di diniego della rinnovazione dopo l'utilizzo per qualsiasi tempo della concessione provvisoria (art. 10 del citato regolamento n. 328 del 1952), la tassa pagata non e' rimborsabile.

Tariffa art. 59

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione al trasporto di cose con veicoli a motore. Abilitazione per trasporti speciali.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze

amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO VII
TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

59

1. Autorizzazioni e licenze relative al trasporto di cose con veicoli a motore (articoli 32 e 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificati dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132): tassa di rilascio e annuale

.....
100.000

2. Abilitazione per trasporti speciali (art. 16 della citata legge n. 298 del 1974)

.....
400.000

1. (soppressa).

Tariffa art. 60

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione di servizi pubblici automobilistici di linea.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO VII
TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

60

1. Concessione provvisoria o definitiva di servizi pubblici automobilistici di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, anche a carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):

a) con frequenza giornaliera superiore a quattro giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale

.....
600.000

b) con frequenza da due a quattro giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale

.....
400.000

c) con frequenza non superiore a due giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale

.....
120.000

- d) ad uso esclusivo di operai o studenti: per ciascun anno di durata della concessione
 - 12.000
- 2. Concessioni di cui al comma 1 accordate per brevi periodi di tempo in occasione di particolari contingenze:
 - a) per il primo giorno
 - 12.000
 - b) per ogni giorno successivo
 - 5.000

1. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte alla meta' per le concessioni di durata non superiore a sei mesi e per le concessioni di autoservizi di gran turismo.

Tariffa art. 61

Tariffa sulle concessioni governative. Patente per la guida di veicoli a motore. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di autoscuole.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VII
 TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

61

- 1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285): tassa di rilascio e annuale
 - 70.000
- 2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di autoscuole (art. 123 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992):
 - a) tassa di rilascio
 - 1.200.000
 - b) tassa annuale
 - 250.000

1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg ne' le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati.

2. La tassa di rilascio di cui al

comma 1 puo' essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale di cui al comma 1 si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validita', applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma.

3. La tassa annuale di cui al comma 1 deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non e' dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente.

Tariffa art. 62

Tariffa sulle concessioni governative. Abilitazione alla navigazione marittima. Patente per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO VII

TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

62

1. Abilitazione delle navi alla navigazione marittima (articoli 150, 152 e 153 del codice della navigazione):

a) con atto di nazionalita'

.....
1.200.000

b) con passavanti provvisorio

.....
120.000

c) con licenza per navi minori o galleggianti

.....
70.000

2. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio e annuale

.....
50.000

3. Patente di abilitazione al comando di diporto:

a) tassa di rilascio

.....
70.000

b) tassa annuale

.....
50.000

1. Per la tassa annuale di cui ai commi 2 e 3 vale la nota 3

dell'art. 61.

Tariffa art. 63

Tariffa sulle concessioni governative. Certificato di immatricolazione e di navigabilita' degli aeromobili. Licenza per l'esercizio dell'attivita' di pilota, di navigatore o di tecnico di volo.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

| | |
|-------|-------------------------------|
| | Ammontare in lire delle tasse |
| | N O T E |

TITOLO VII

TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

63

1. Certificato di immatricolazione degli aereomobili nel Registro nazionale aeronautico (art. 755 del codice della navigazione)

.....
250.000

2. Attestazione dell'iscrizione nel registro matricolare degli alianti liberatori (art. 755 del codice della navigazione)

.....
70.000

3. Certificato di navigabilita' degli aeromobili e certificato di collaudo degli alianti liberatori (art. 764 del codice della navigazione)

.....
70.000

4. Licenza per l'esercizio dell'attivita' di pilota, di navigatore o di tecnico di volo (art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 565): tassa di rilascio e annuale

.....
120.000

1. Per la tassa annuale di cui al comma 4 vale la nota 3 dell'art. 61.

Tariffa art. 64

Tariffa sulle concessioni governative. Trascrizioni relative a navi, galleggianti e aeromobili.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale

o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VII
 TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

64

1. Trascrizioni relative a navi, galleggianti e aeromobili e a loro carati o quote (articoli 238, 250, 271, 279, 567, 684, 853, 865, 875, 1030 e 1076 del codice della navigazione):

a) dei contratti di costruzione e degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali

.....
 400.000

b) delle dichiarazioni di armatore o di esercente aeromobili, degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle societa' di armamento tra comproprietari e delle ipoteche

.....
 120.000

c) dei provvedimenti di autorizzazione al sequestro
 70.000

Tariffa art. 65

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione all'impianto di sedi e succursali di banche estere.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VII
 TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

65

1. Autorizzazione all'impianto di sedi e succursali di banche estere in Italia (regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483) eccetto quelle dei Paesi facenti parte della Comunita' economica europea

.....
 12.000.000

Tariffa art. 66

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VII
 TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI

66

1. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e contro i danni, nonche' delle altre operazioni previste dalle leggi in materia assicurativa (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742):

a) per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli Stati della Comunita' economica europea

.....
 6.000.000

b) per le imprese di altri Stati esteri

.....
 12.000.000

2. Autorizzazione ad estendere l'attivita' ad altri rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto aumento del capitale o del fondo di garanzia (decreto n. 449 del 1959 e leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986)

.....
 4.000.000

Tariffa art. 67

Tariffa sulle concessioni governative. Riconoscimento legale di scuole non statali.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VIII
 PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

67

1. Riconoscimento legale e pareggiamento di scuole non statali elementari e secondarie di ogni ordine e grado (articolo 105

del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054; articolo 16 del regolamento 6 giugno 1925, numero 1084; regio decreto 15 maggio 1930, numero 1170; articolo 2 del regio decreto legislativo 2 dicembre 1935, numero 2081; articoli 6 e 8 della legge 19 gennaio 1942, numero 86; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, numero 212):

- a) tassa di rilascio
 - 250.000
- b) annuale:
 - 1) per ogni classe delle scuole pareggiate
 - 50.000
 - 2) per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate
 - 30.000
 - 3) per ogni classe delle scuole riconosciute
 - 100.000
 - 4) per ogni classe collaterale delle scuole riconosciute
 - 50.000

Tariffa art. 68

Tariffa sulle concessioni governative. Accreditalamento agenti di cambio e notai presso l'amministrazione del debito pubblico.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.
Ammontare in lire delle tasse

N O T E

TITOLO VIII

PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

68

1. Accreditalamento degli agenti di cambio e dei notai presso l'amministrazione del debito pubblico (articolo 204 del regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, numero 945)

.
250.000

Tariffa art. 69

Tariffa sulle concessioni governative. Abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello

di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VIII

PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

69

1. Abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articolo 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265)

.....
 50.000

Tariffa art. 70

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VIII

PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

70

1. Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (articolo 32, numero 3, del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011)

.....
 250.000

Tariffa art. 71

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori e negli elenchi delle imprese che gestiscono raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale

o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VIII
 PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

71

1. Iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori (legge 10 febbraio 1962, n. 57 e iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato (regio decreto 23 febbraio 1939, numero 309, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, numero 45) e negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 29 della legge 20 marzo 1941, numero 366):
 tassa di iscrizione e annuale

 600.000

Tariffa art. 72

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione negli elenchi delle imprese di spedizione. Iscrizione nell'albo o nel ruolo provvisorio degli esportatori ortofrutticoli.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
 Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
 Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO VIII
 PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

72

1. Iscrizione negli elenchi degli esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1941, numero 1442)

 120.000
 2. Iscrizione, reinscrizione e conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli (legge 24 giugno 1942, numero 896)

 120.000

Tariffa art. 73

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione nell'albo degli agenti e dei mediatori di assicurazione.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

74

1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (legge 17 febbraio 1992, numero 166): tassa per l'iscrizione e annuale

150.000

1. L'attestazione del versamento della tassa annuale deve essere inviata alla commissione provinciale per i periti assicurativi entro trenta giorni dalla data del versamento medesimo.

2. La misura della tassa annuale puo' essere modificata a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, numero 166.

Tariffa art. 75

Tariffa sulle concessioni governative. Registro concessionari riscossione. Albo nazionale dei collettori.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

| Art. | Indicazioni degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in lire | N O T E |
|------|---|-------------------------------|---------|
|------|---|-------------------------------|---------|

75

1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonche' negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:

1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale e' dovuta in aggiunta alla quota fissa.

a) per l'iscrizione:

1) quota fissa

120.000

2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti

500.000

3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 101.001 e

| | |
|---|----------------------------------|
| 500.000 abitanti | 1.000.000 |
| 4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti | 2.000.000 |
| 5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti | 4.000.000 |
| b) annuale | la stessa di cui alla lettera a) |
| 2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): | |
| a) per l'iscrizione | 120.000 |
| b) annuale | 120.000 |

Tariffa art. 76

Tariffa sulle concessioni governative. Abbonamento alle radiodiffusioni.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

| | |
|---|-------------------------------|
| Indicazione degli atti soggetti a tassa | |
| | Ammontare in lire delle tasse |
| | N O T E |

TITOLO IX
 RADIO, CINEMA E STAMPA

76

1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, numero 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, numero 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, numero 1150: articolo 1 della legge 28 maggio 1959, numero 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, numero 1235; articolo 1 del decreto-legge 1> febbraio 1977, numero 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, numero 90; legge 5 maggio 1989, numero 171):

| | |
|--|-------|
| a) per ogni abbonamento alle radioudizioni | |
| | 1.000 |

- b) per ogni abbonamento alle difussioni televisive
.....
8.000
- c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonche' su altri autoveicoli di cui all'articolo 26 del testo unico 15 giugno 1959, numero 393
.....
2.700
- d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:
 - 1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali
.....
30.000
 - 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da diporto e navi non da riporto)
.....
30.000
- e) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c):
 - 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero
.....
18.000
 - 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori
.....
120.000
- f) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) numero 1:
 - 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero
.....
50.000
 - 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori
.....
350.000
- g) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) numero 2:
 - 1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero
.....
50.000
 - 2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori
.....
350.000

1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi soggetti alle tasse di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusionsi da' diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa e' data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.

3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) numero 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200.

4. Le tasse di cui alle lettere c), d) numero 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.

5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.

6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.

7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilimenti installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'articolo 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, numero 27.

Tariffa art. 77

Tariffa sulle concessioni governative. Installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere e di reti per la diffusione via cavo.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO IX
 RADIO, CINEMA E STAMPA

77

1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223):

a) di programmi televisivi:
 1) taxa di rilascio o di rinnovo

.
 6.000.000

2) taxa annuale

.
 3.000.000

b) di programmi radiofonici:

1) taxa di rilascio o di rinnovo

.
 1.000.000

2) taxa annuale

.
 500.000

2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223):

a) di programmi televisivi:

1) taxa di rilascio o di rinnovo

.
 20.000.000

2) taxa annuale

.
 10.000.000

b) di programmi radiofonici:

1) taxa di rilascio o di rinnovo

.
 4.000.000

2) taxa annuale

.
 2.000.000

3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):

a) taxa di rilascio o di rinnovo

.
 5.000.000

b) taxa annuale

.
 2.500.000

1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

Tariffa art. 78

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a
tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale
o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze
amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO IX
 RADIO, CINEMA E STAMPA

78

1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi
 in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge
 6 agosto 1990, numero 223 e articolo 11 del decreto del
 Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):

a) tassa di rilascio
 8.000.000
 b) tassa annuale
 4.000.000

Tariffa art. 79

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione
 all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa,
 mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del
 registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della
 tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello
 di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a
 tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale
 o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze
 amministrative.

=====
Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO IX
 RADIO, CINEMA E STAMPA

79

1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti
 ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione
 nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e
 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):

a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo
 le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
 1) tassa di rilascio o di rinnovo
 6.000.000
 2) tassa annuale
 4.000.000
 b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di
 radiodiffusione nazionale:
 1) tassa di rilascio o di rinnovo

600.000

2) taxa annuale

400.000

1. Le tasse sono dovute per
ciascun impianto o rete.

Tariffa art. 80

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per apparecchiature per servizio radiomobile pubblico terrestre.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a taxa di concessione governativa se soggetti a taxa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

| Indicazioni degli atti soggetti a taxa | Ammontare delle tasse in lire | N o t e |
|--|-------------------------------------|---|
| Art. 80 | | |
| 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; art. 3 del decreto-legge 13 maggio e delle telecomunicazioni. con modificazioni, dalla 1991, n. 151, convertito, legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste 23 aprile 1993); per ogni mese di utenza: | | 1. La taxa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. |
| a) utenze residenziali. | 10.000 | 2. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni |
| b) utenze affari. | 25.000 | 3. La taxa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. |

Tariffa art. 81

Tariffa sulle concessioni governative. Nulla osta per proiezioni in pubblico di film. Attestato di qualita' per lungometraggi. Lettura e revisione di copioni e scenari.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====
 Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO IX
 RADIO, CINEMA E STAMPA

81

1. Nulla osta per proiezioni in pubblico di film (leggi 21 aprile 1962, numero 161, e 11 novembre 1963, numero 2029): per ogni metro lineare di pellicola

.....
 300

2. Attestato di qualita' rilasciato per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria (articolo 8 della legge 4 novembre 1965, numero 1213 e articolo 4 della legge 21 giugno 1975, numero 287)

.....
 1.500.000

3. Dichiarazione di film "prodotto per i ragazzi" relativa a lungometraggi (articolo 16 della citata legge numero 1213 del 1965)

.....
 500.000

4. Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico: per ogni copione

.....
 500.000

1. La tassa di cui al comma 1 e' dovuta qualunque sia l'esito della domanda di nulla osta e da' diritto a una sola revisione in prima istanza o in grado di appello. Se la lunghezza del film e' superiore a quella indicata nella domanda la revisione e' sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di avere versato il supplemento di tassa.

Tariffa art. 82

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione di giornali e periodici nel registro della cancelleria del tribunale.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della

tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
 Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO IX
 RADIO, CINEMA E STAMPA

82

1. Iscrizione di giornali e periodici nel registro tenuto dalla cancelleria del tribunale (legge 8 febbraio 1948, numero 47)

 600.000

Tariffa art. 83

Tariffa sulle concessioni governative. Legalizzazione di firme apposte su atti e documenti.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
 Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
 Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 Ammontare in lire delle tasse
 N O T E

TITOLO X
 ALTRI ATTI

83

1. Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere (articoli da 17 a 21 della legge 4 gennaio 1968, numero 15)

 15.000

2. Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato (disposizioni indicati al comma 1)

 15.000

1. Pagamento con marche.
 2. La tassa non e' dovuta per le legalizzazioni di firme ad uso pensione.

Tariffa art. 84

Tariffa sulle concessioni governative. Certificazione di conformita' della traduzione in lingua italiana per atti e documenti formati

all'estero.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO X
ALTRI ATTI

84

1. Certificazione di conformita' della traduzione in lingua italiana al testo in lingua straniera degli atti e documenti formati all'estero da autorita' estere, e da valere nello Stato, della competente autorita' diplomatica e consolare ovvero del traduttore ufficiale (articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15)

.....
15.000
1. Pagamento con marche.

Tariffa art. 85

Tariffa sulle concessioni governative. Bollatura, numerazione e vidimazione di libri e registri.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

TITOLO X
ALTRI ATTI

85

1. Bollatura, numerazione e vidimazione di libri e registri (articoli 2215 del Codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine 100.000

1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all'articolo 2215 del Codice civile e per tutti gli altri libri e registri

che per obbligo di legge o volontariamente (articolo 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie.

2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.

3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire unmilione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine diversamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione del versamento.

Tariffa art. 86

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazioni, licenze e iscrizioni per l'esercizio di attivita' varie.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

.....
Ammontare in lire delle tasse
N O T E

ALTRI ATTI

86

1. Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri:

| | | |
|--|-------|---------|
| a) attivita' industriali o commerciali | | 350.000 |
| b) professioni | | 120.000 |
| c) arti e mestieri | | 50.000 |

Tariffa art. 87

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione all'uso di sistemi automatici di distribuzione dei biglietti di ingresso a pubblici spettacoli.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

Articolo

Indicazione degli atti soggetti a tassa

| | |
|-------|-------------------------------|
| | Ammontare in lire delle tasse |
| | N O T E |

TITOLO X
ALTRI ATTI

87

1. Autorizzazione all'uso di sistemi automatici di distribuzione dei biglietti di ingresso a pubblici spettacoli e altre attivita' e autorizzazioni all'uso di sistemi automatici di accettazione scommesse (articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

| | |
|-------|---------|
| | 120.000 |
|-------|---------|

Tariffa art. 88

Tariffa sulle concessioni governative. Attribuzione del numero di partita IVA.

Testo: soppresso dal 01/01/1996

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

=====

| Art. | Indicazioni degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in lire | Note |
|------|--|-------------------------------------|------|
|------|--|-------------------------------------|------|

88

1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):

a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

- tassa per l'attribuzione e annuale 250.000

b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):

- tassa per l'attribuzione e annuale 100.000

1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.

2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio delle attività, ella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato.

Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attivita', si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

Tariffa art. 89

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione di impianto o gestione di depositi di carburanti e gas.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| titolo VII commercio e industria 89 | Concessione per l'impianto o gestione: - di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in in genere; - di stazioni di compressione e di distribuzione del metano destinato all'autotrazione (D.M. 19 giugno 1942 - G.U. n. 163 del 13 luglio 1942); - di stazioni di riempimento e travaso, nonche' di depositi di gas di petrolio liquefatto (L. 21 marzo | | |

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

1958, n. 327, modificata con L. 28
marzo 1962, n. 169):

| | | |
|---------------------------|--------|-----------|
| a) taxa di rilascio | 50.000 | ordinario |
| b) taxa annuale | 25.000 | ordinario |

NOTE

La taxa annuale dev'essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 89 - bis

Tariffa concessioni governative. Concessione per esercizio di distribuzione e vendita di GPL in bombole.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| 89 bis | Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole. Taxa di rilascio ed annuale: | | |
| | a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unita' | 15.000 | ordinario |
| | b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unita' | 30.000 | ordinario |

NOTE

La taxa annuale dev'essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 89 - ter

Tariffa taxa concessioni governative. Operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| 89 ter | Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione cronotachigrafi CEE | 20.000 | ordinario |
| | Taxa annuale | 10.000 | ordinario |

Tariffa art. 90

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetti per invenzioni industriali.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| | TITOLO VIII | | |
| | PROPRIETA' INDUSTRIALE | | |
| 90 | Brevetti per invenzioni industriali: | | |
| | 1) per la domanda di brevetto | 8.500 | ordinario |
| | 2) (soppresso per effetto del D.P.R. 338/79) | | |
| | 3) per la lettera di incarico | 5.500 | ordinario |
| | 4) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni: | | |
| | a) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura | 12.500 | ordinario |
| | b) se la descrizione supera 10 pagine di scrittura ma non 20 pagine | 25.500 | ordinario |
| | c) se la descrizione supera 20 pagine di scrittura ma non 50 | | |

| | | |
|---|---------|------------------|
| pagine | 76.500 | ordinario |
| d) se la descrizione supera 50 pagine ma non 100 pagine | 152.500 | ordinario |
| e) se la descrizione supera 100 pagine | 253.500 | ordinario |
| 5) per la stampa dei disegni: ogni tavola | 6.760 | ordinario (1) |
| 6) per mantenere in vita il brevetto: | | |
| primo anno | 4.000 | ordinario |
| secondo anno | 7.500 | ordinario |
| terzo anno | 10.500 | ordinario |
| quarto anno | 14.000 | ordinario |
| quinto anno | 17.000 | ordinario |
| sesto anno | 25.500 | ordinario |
| settimo anno | 34.000 | ordinario |
| ottavo anno | 51.000 | ordinario |
| nono anno | 68.000 | ordinario |
| decimo anno | 84.500 | ordinario |
| undicesimo anno | 118.500 | ordinario |
| dodicesimo anno | 152.500 | ordinario |
| tredicesimo anno | 186.000 | ordinario |
| quattordicesimo anno | 220.000 | ordinario |
| quindicesimo anno e successivi | 253.500 | ordinario |
| 7) per il ritardo nel pagamento della tassa annuale (entro il semestre) .. | 17.000 | ordinario |
| 8) (soppresso per effetto del D.P.R. 338/79) | | |
| 9) (soppresso per effetto del D.P.R. 338/79) | | |
| 10) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 17.000 | ordinario |
| 11) per le domande di licenza obbligatoria | 101.500 | ordinario |
| 12) per la concessione delle licenze ... | 338.000 | ordinario |

NOTE

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, comma 1, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127).

La tassa di domanda, la tassa per il primo triennio e quella per la stampa devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate ad eccezione della tassa di domanda.

Le tasse annuali successive a quella del primo triennio devono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda, tuttavia, nei quattro mesi successivi alla data di concessione del brevetto possono pagarsi, senza soprattassa, le annualita' eventualmente scadute o che verranno a scadere nel detto periodo di 4 mesi.

Trascorsi detti termini di scadenza, il pagamento e' ammesso nei 6 mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 7 sopraindicato.

Possono pagarsi anticipatamente piu' tasse annuali.

Se per evidente errore o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti su istanza dell'interessato, puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolamentazione anche tardiva del pagamento (art. 46, 47, 48 e 49 del decreto succitato).

Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse, e, se il trasferimento avvenga a favore di piu' persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse (art. 20 capoverso, del succitato decreto).

Per il mancato pagamento della tassa annuale entro 6 mesi dalla scadenza, si incorre nella decadenza del brevetto a termini dell'art. 55

del decreto succitato; la decadenza decorre dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 50 del ricordato decreto).

Il richiedente o titolare di un brevetto che abbia offerto al pubblico licenza non esclusiva sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' delle tasse annuali (art. 50 del decreto succitato).

Possono inoltre essere esentati dal pagamento della tassa di stampa ed ottenere la sospensione del pagamento delle tasse annuali per i primi 5 anni coloro che dimostrino, con le modalita' di cui all'art. 44 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, modificato dall'art. 2 della L. 19 maggio 1950, n. 367, di essere in condizioni di indigenza (art. 51 del decreto succitato).

La concessione e la conservazione di brevetti concernenti nuovi ritrovati destinati per la loro specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi sono esenti da ogni imposta o tassa.

Le tasse sopraindicate debbono essere versate sull'apposito conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro mediante gli appositi bollettini di versamento a quattro tagliandi. A tergo del primo e quarto tagliando deve essere indicata la causale del versamento. Il quarto tagliando (attestazione di versamento) deve essere inviato all'ufficio centrale brevetti.

Tariffa art. 91

Tariffa sulle concessioni governative. Domanda e concessione di licenza obbligatoria su brevetto.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| TITOLO VIII | | | |
| PROPRIETA' INDUSTRIALE | | | |
| 91 | Per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo ... | 60.000 | ordinario |
| | Per la concessione della licenza obbligatoria (art. 4 D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849) | 200.000 | ordinario |

NOTE

La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza.

La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima dell'emanazione del decreto di concessione (art. 3 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849).

Tariffa art. 92

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetto per modelli di utilita'.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| TITOLO VIII | | | |
| PROPRIETA' INDUSTRIALE | | | |
| 92 | A) Brevetto per modelli di utilita' | | |
| | 1) per la domanda di brevetto | 21.000 | ordinario |
| | 2) per il rilascio del brevetto se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | 492.000 | ordinario |
| | 3) per il rilascio del brevetto se la tassa e' invece pagata in due rate: | | |
| | a) rata per il primo quinquennio | 246.000 | ordinario |
| | b) rata per il secondo quinquennio | 345.000 | ordinario |
| | 4) per la domanda di licenza obbligatoria | 239.000 | ordinario |

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

| | | |
|--|---------|-----------|
| 5) per la concessione della licenza | 792.000 | ordinario |
| B) Brevetto per modelli e disegni ornamentali | | |
| 6) per la domanda di brevetto | 21.000 | ordinario |
| 7) per il rilascio di brevetto se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | 492.000 | ordinario |
| 8) per il rilascio di brevetto se la tassa e' invece pagata in tre rate: | | |
| a) rata per il primo quinquennio | 165.000 | ordinario |
| b) rata per il secondo quinquennio | 224.000 | ordinario |
| c) rata per il terzo quinquennio | 328.000 | ordinario |
| 9) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art.6 RD 25.8.40 n.1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | 983.000 | ordinario |
| 10) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art.6 RD 25.8.40 n.1411, se la tassa e' pagata invece in tre rate: | | |
| a) rata per il primo quinquennio | 328.000 | ordinario |
| b) rata per il secondo quinquennio | 435.000 | ordinario |
| c) rata per il terzo quinquennio | 656.000 | ordinario |
| C) Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali: | | |
| 11) per la lettera di incarico | 15.000 | ordinario |
| 12) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) | 41.000 | ordinario |
| 13) per la trascrizione di atto di trasferimento, o di costituzione di diritti di garanzia | 41.000 | ordinario |

NOTE

Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di 100 modelli o disegni purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 R.D. 25.8.40 n. 1411 e successive modifiche).

Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del decreto succitato).

La tassa di concessione puo' essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).

Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita' ai sensi dell'art. 2 del decreto succitato puo' essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita' e' applicabile l'art. 29 R.D. 29.6.39 n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).

In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione del brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del deposito della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al punto 12).

Per il pagamento delle tasse sopra indicate valgono le norme del

precedente numero 90.

Tariffa art. 93

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetti per marchi d'impresa collettivi, nazionali e non.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| titolo VIII | | | |
| proprietà industriale | | | |
| 93 | A) Brevetto per marchi di impresa: | | |
| | 1) per la domanda di brevetto di primo deposito | 5.000 | ordinario |
| | 2) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | 20.000 | ordinario |
| | 3) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa e' invece pagata in due rate: | | |
| | a) rata per il primo decennio ... | 10.000 | ordinario |
| | b) rata per il secondo decennio | 15.000 | ordinario |
| | 4) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di piu' classi in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 2 per ogni classe oltre la prima, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | 6.000 | ordinario |
| | 5) per il rilascio di brevetti di primo deposito o di rinnovazione riguardante generi di piu' classi in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa e' invece pagata in due rate: | | |
| | a) rata per il primo decennio ... | 3.000 | ordinario |
| | b) rata per il secondo decennio | 5.000 | ordinario |
| | B) Brevetti per marchi collettivi: | | |
| | 6) per la domanda di brevetto di primo deposito | 15.000 | ordinario |
| | 7) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o piu' classi, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione | 30.000 | ordinario |
| | 8) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o piu' classi, se la tassa e' invece pagata in due rate: | | |
| | a) rata per il primo decennio ... | 15.000 | ordinario |
| | b) rata per il secondo decennio | 20.000 | ordinario |
| | C) Marchi internazionali: | | |
| | 9) per la domanda di registrazione internazionale | 24.000 | ordinario |
| | D) Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali: | | |
| | 10) per lettera di incarico | 3.000 | ordinario |

| | | |
|---|--------|-----------|
| 11) per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione (entro il semestre) | 3.000 | ordinario |
| 12) per la trascrizione di atto di trasferimento | 10.000 | ordinario |

NOTE

Per la classificazione dei generi dei prodotti o merci si veda la tabella C, allegata al R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità (art. 1 del decreto succitato).

Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda.

Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente.

In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso.

Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare (art. 4 del decreto succitato).

La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 11 sopraindicato (art. 5, comma 2, decreto succitato).

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio (art. 2 del decreto succitato).

Per la registrazione internazionale del marchio, oltre alle tasse stabilite dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda (art. 36 del decreto succitato).

La tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnovazione può essere pagata in unica soluzione o in due rate vevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto (art. 37 del decreto succitato).

La tassa di domanda e la tassa di rilascio del brevetto di primo deposito e la prima rata di quest'ultima devono essere pagate prima del deposito della domanda.

Del pari la tassa di rilascio del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda (art. 38 del decreto succitato).

La seconda rata della tassa di rilascio sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione deve essere pagata anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito.

Trascorso questo termine di scadenza il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 11, sopraindicato.

Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi una rata di tassa venga pagata incompletamente, l'ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato può ammettere come utile l'integrazione anche tardiva del pagamento (art. 40 del decreto succitato).

Per il mancato pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della seconda rata di tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o di quella di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, si incorre

nella decadenza del brevetto dal compimento del decennio per il quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 43 del decreto succitato).
La nomina di uno o piu' mandatari qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico soggetta al pagamento della tassa di cui al sopraindicato numero 10.

Il mandato conferito con lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'ufficio centrale dei brevetti (art. 77 del decreto succitato).

Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

Tariffa art. 94

Tariffa sulle concessioni governative. Domanda per commercio e fabbrica di metalli preziosi.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Titolo VIII | | | |
| proprietà industriale | | | |
| 93 | Domanda al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei banchi ed altri commercianti in metalli preziosi grezzi e di coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti o assumersi la responsabilità della lavorazione ovvero importare dallo estero oggetti contenenti platino, oro, argento per il rilascio del marchio di cui alla L. 30 gennaio 1968, n. 46 | 20.000 | ordinario |
| | Rinnovazione annuale | 10.000 | ordinario |

Tariffa art. 95

Tariffa sulle concessioni governative. Diritti di proprietà su dischi, documentari, fotografie e affini.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| TITOLO IX | | | |
| PROPRIETA' INTELLETTUALE | | | |
| 95 | Dichiarazione presentata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie e semplici documentari cinematografici su progetti di lavoro della ingegneria o di altri lavori analoghi (artt. 77, 92 e 99 della L. 22 aprile 1941, n. 633); | | |
| | - per ogni disco o apparecchio analogo | 10.000 | ordinario |
| | - per ogni fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico .. | 5.000 | ordinario |

NOTE

Nel caso di dichiarazione contenente, come oggetto della riserva, piu' di un disco o apparecchio o piu' di una fotografia riproducenti un'unica opera, la tassa e' dovuta per uno o piu' dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque.

Tariffa art. 96

Tariffa sulle concessioni governative. Domanda di registrazione di atti che trasferiscono diritti d'autore o istituiscono su di essi altri

diritti.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| TITOLO IX PROPRIETA' INTELLETTUALE | | | |
| 96 | Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633 o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia come pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (art. 104 della succitata L. 22 aprile 1941 n. 633): - per ogni registrazione | 10.000 | ordinario |

Tariffa art. 97

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione aree destinate a parcheggio.

Testo: soppresso dal 01/01/1979

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|---|---|----------------------|-------------------|
| TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | | |
| 97 | Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lett. c, del comma 5 dell'art. 4 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393): - taxa di rilascio e taxa annuale ... | 10.000 | ordinario |

NOTE

La taxa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 98

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione per costruzione ed esercizio di autostrade.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|---|--|----------------------|-------------------|
| TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | | |
| 98 | Concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade accordata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'art. 3 L. 21 maggio 1955, n. 463: a) per la costruzione | 1.000.000 | ordinario |
| | b) per l'esercizio: taxa di rilascio e taxa annuale .. | 200.000 | ordinario |

NOTE

La taxa annuale va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 99

Tariffa sulle concessioni governative. Permesso per ricerca e coltivazione di sostanze minerarie e idrocarburi anche su mare territoriale e piattaforma continentale e trasferimento di quote del permesso.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|--|-------------------|
| | TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | |
| 99 | Ricerche minerarie: | | |
| | 1) permesso per la ricerca di sostanze minerali differenti da quelle indicate nei successivi nn. 2, 3, 4, (artt. 4 e 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificati con gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) | 20.000 | ordinario |
| | 2) permesso di ricerca di idrocarburi rilasciato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi degli artt. 2 e 35 della L. 11 gennaio 1957, n. 6, sostituiti rispettivamente dagli artt. 57 e 69 della L. 21 luglio 1967, n. 613 | 40.000 | ordinario |
| | 3) permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, rilasciati dal Ministro per l'industria l'agricoltura e l'artigianato ai sensi degli artt. 9, 17, 20, 27, 36 e 70 della L. 21 luglio 1967, n. 613: | | |
| | a) permessi di prospezione | 10.000 | ordinario |
| | b) permessi di ricerca | 40.000 | ordinario |
| | - decreti di proroga dei permessi di ricerca | meta' della taxa sopra indicata | ordinario |
| | c) concessione di coltivazione | 90.000 | ordinario |
| | - decreti di proroga della coltivazione | un terzo della taxa sopra indicata | ordinario |
| | - decreti di ampliamento della concessione della coltivazione | la stessa taxa di rilascio della concessione | ordinario |
| | 4) Autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato al trasferimento di quote di uno o piu' contitolari del permesso di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (artt. 10 e 18 della L. 21 luglio 1967, n. 613): | | |
| | - per ogni trasferimento | 500.000 | ordinario |

Tariffa art. 100

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione a favore dei ricercatori a disporre di sostanze minerali.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|----------------------|-------------------|
| | TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | |
| 100 | Autorizzazione del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, rilasciata a favore dei ricercatori, a disporre delle sostanze minerali estratte (art. 12, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) | 20.000 | ordinario |

Tariffa art. 101

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| | TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | |
| 101 | Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) | 50.000 | ordinario |

Tariffa art. 102

Tariffa sulle concessioni governative. Concessioni minerarie per la coltivazione di miniere.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| | TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | |
| 102 | Concessioni minerarie: | | |
| | 1) per la coltivazione di miniere di sostanze differenti da quelle di cui al successivo n. 2) (art. 18 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443) | 100.000 | ordinario |
| | 2) per la coltivazione di aree nelle quali siano stati rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi | 100.000 | ordinario |

Tariffa art. 103

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione al trasferimento della concessione di miniere.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|----------------------|-------------------|
| | TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | |
| 103 | Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) | 50.000 | ordinario |

Tariffa art. 104

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione all'iscrizione

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

di ipoteche sulle miniere.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|----------------------|-------------------|
| | TITOLO X OPERE PUBBLICHE E MINERARIE | | |
| 104 | Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze ai sensi dell'art. 22, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 ... | 5.000 | ordinario |

Tariffa art. 105

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione ricerca, estrazione ed utilizzo di acque sotterranee.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| | TITOLO XI ACQUE PUBBLICHE | | |
| 105 | Autorizzazione di cui agli artt. 95 e 98 del T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee | 10.000 | ordinario |

Tariffa art. 106

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione di derivare e sfruttare acque pubbliche.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| | TITOLO XI ACQUE PUBBLICHE | | |
| 106 | Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici non natanti, di derivare acque da canali demaniali (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775): per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque e loro varianti sostanziali | 1.000.000 | ordinario |
| | varianti non sostanziali | 200.000 | ordinario |
| | - per le piccole derivazioni e loro varianti sostanziali | 50.000 | ordinario |
| | - variazioni non sostanziali | 10.000 | ordinario |

NOTE

Agli effetti della taxa sopraindicata non sono decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche dell'utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare.

Tariffa art. 107

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione di occupazione e uso di beni demaniali marittimi.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| TITOLO XII SPIAGGE E LIDO DEL MARE | | | |
| 107 | Concessione ai sensi dell'art. 36, modificato con l'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 e degli artt. 52, 58 e 59 del codice della navigazione, per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi di cui all'art. 28 dello stesso codice: a) per un tempo non superiore a 4 anni, anche se assentita con licenza b) per un tempo superiore a 4 anni | 10.000 50.000 | ordinario ordinario |

NOTE

La sopraindicata taxa e' dovuta anche sulle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione (art. 46 del codice della navigazione) e sulle concessioni provvisorie (art. 10 del regolamento al codice della navigazione - parte marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

Tariffa art. 108

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza estrazione materiali nel demanio marittimo.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| TITOLO XII SPIAGGE E LIDO DEL MARE | | | |
| 108 | Licenza per l'estrazione e la raccolta di rena, alghe, ghiaia o altri materiali, nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi dell'art. 51 del codice della navigazione | 5.000 | ordinario |

Tariffa art. 109

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale per fini di pesca e coltivazione di molluschi eduli.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| TITOLO XII SPIAGGE E LIDO DEL MARE | | | |
| 109 | 1) Concessione da parte dell'amministrazione della marina mercantile per l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale a coloro a coloro che intendono impiantare stabilimenti di tonnare o di altri impianti da pesca fissi o eseguire opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi o dedicarsi allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne ed in genere concessione per ogni | | |

| | | |
|--|--------|-----------|
| occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca (art. 222 del codice della navigazione) | 20.000 | ordinario |
| 2) Autorizzazione per l'esercizio della industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art. 1, comma 3, della L. 4 luglio 1929, n. 1315) ... | 20.000 | ordinario |

Tariffa art. 110

Tariffa sulle concessioni governative. Licenze e concessioni per servizi di autotrasporti di merci.

Testo: soppresso dal 01/01/1979

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|----------------------|------------------------|
| | TITOLO XIII TRASPORTI | | |
| 110 | Licenze, autorizzazioni e concessioni per servizi, non di interesse regionale, di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 7 della L.20.6.35 n.1349 sostituiti dagli artt. 57, 58, 59 e 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, nonche' L. 18 marzo 1968, n. 413: - per ogni autoveicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la licenza, autorizzazione o concessione: tassa di rilascio e taxa annuale: - fino a 35 q.li..... - oltre 35 q.li | 3.000 8.000 | ordinario ordinario |

NOTE

La sopraindicata taxa e' anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporti di merci senza conducenti.

Nel caso di passaggio di proprieta' di un autoveicolo gia' munito di licenza o autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita licenza od autorizzazione, con relativo pagamento della taxa.

Una nuova licenza di trasporto merci col conseguente pagamento della taxa occorre anche nel caso di cambiamento di residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo.

Il Ministro delle finanze e' autorizzato a concedere con proprio decreto esenzioni o riduzioni dal pagamento della taxa sopraindicata in esecuzione di accordi intervenuti con governi di altri Paesi o di convenzioni internazionali o quando sussiste reciprocita' di trattamento.

La taxa annuale dev'essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.

Tariffa art. 111

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione per i servizi pubblici automobilistici.

Testo: soppresso dal 01/01/1979

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIII | | |

TRASPORTI

| | | | |
|-----|--|------------|-----------|
| 111 | Concessione, tanto provvisoria che definitiva di servizi pubblici automobilistici, non di interesse regionale, per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della L. 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771): | | |
| | 1) autoservizi con frequenza giornaliera | 50.000 | ordinario |
| | - tasso annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno) | 50.000 | ordinario |
| | 2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana | 30.000 | ordinario |
| | - tasso annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno) | 30.000 | ordinario |
| | 3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana | 10.000 | ordinario |
| | - tasso annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno) | 10.000 | ordinario |
| | 4) concessione di autoservizi automobilistici di gran turismo | | ordinario |
| | | le stesse | |
| | | tasse di | |
| | | cui ai | |
| | | precedenti | |
| | | numeri da | |
| | | 1 a 3 | |
| | | ridotte a | |
| | | meta' | |
| | 5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti; | | |
| | - per ciascun anno di durata della concessione | 1.000 | ordinario |
| | 6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasioni di particolari contingenze; | | |
| | - per il primo giorno di validita' | 1.000 | ordinario |
| | - per ogni giorno ulteriore di validita' | 500 | ordinario |

NOTE

Valgono le disposizioni di cui al comma 4 e 5 delle note relative al numero precedente.

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa e' ridotta alla meta'.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della L. 28 settembre 1939, n. 1822.

Tariffa art. 112

Tariffa sulle concessioni governative. Abilitazione delle navi alla navigazione marittima.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIII | | |

| TRASPORTI | | | |
|-----------|--|---------|-----------|
| 112 | Abilitazioni delle navi alla navigazione marittima: | | |
| | a) con atto di nazionalita' (art. 150 del codice della navigazione) | 100.000 | ordinario |
| | b) con passavanti provvisorio (art. 152 del codice della navigazione) | 10.000 | ordinario |
| | c) con licenza per le navi minori o galleggianti (art. 153 del codice della navigazione) | 5.000 | ordinario |

Tariffa art. 113

Tariffa sulle concessioni governative. Immatricolazione aeromobili e alianti.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|
| TITOLO XIII TRASPORTI | | | |
| 113 | 1) Certificato d'immatricolazione degli aeromobili nel registro nazionale aeronautico | 20.000 | ordinario |
| | 2) Attestazione dell'iscrizione nel registro matricolare degli alianti liberatori (art. 755 del codice della navigazione) | 5.000 | ordinario |
| | 3) Certificato di navigabilita' per aeromobili e certificati di collaudo per alianti liberatori (art. 764 del codice della navigazione) | 5.000 | ordinario |
| | - Vidimazione di detti certificati (art. 766 del codice della navigazione) | 1.000 | ordinario |

Tariffa art. 114

Tariffa sulle concessioni governative. Apertura ed esercizio di scuole per conducenti veicoli a motore.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|
| TITOLO XIII TRASPORTI | | | |
| 114 | Autorizzazione del Ministero dei trasporti per l'apertura e l'esercizio di scuole per conducenti veicoli a motore (art. 84 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) | 100.000 | ordinario |
| | - taxa annuale | 20.000 | ordinario |

NOTE

La taxa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce

Tariffa art. 115

Tariffa sulle concessioni governative. Patenti di abilitazioni alla guida di veicoli e imbarcazioni a motore.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|
| TITOLO XIII TRASPORTI | | | |

| | | | |
|-----|--|---|-----------------------------|
| 115 | <p>Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:</p> <p>1) Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali (lettera B art. 80 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393):</p> <p>- con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>- taxa annuale</p> | <p>6.000 le stesse tasse di cui sopra</p> | <p>ordinario marche</p> |
| | <p>2) Autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lett. C, art. 80 succitato T.U.)</p> <p>- con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>- taxa annuale</p> | <p>5.000 la stessa tassa di cui sopra</p> | <p>ordinario marche</p> |
| | <p>3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lett. D, art. 80 succitato T.U.)</p> <p>- con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>- taxa annuale</p> | <p>4.000 la stessa tassa di cui sopra</p> | <p>ordinario marche</p> |
| | <p>4) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C, o D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D (lett. E, art. 80 succitato T.U.)</p> <p>- con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>- la taxa annuale</p> | <p>4.000 la stessa tassa di cui sopra</p> | <p>ordinario marche</p> |
| | <p>5) Patenti (art. 42 della L. 11 febbraio 1971, n. 50):</p> <p>a) per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto</p> | | |

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------|-----------|
| - | tassa di rilascio | 5.000 | ordinario |
| - | tassa annuale | 5.000 | marche |
| b) | per il comando di navi da diporto | | |
| - | tassa di rilascio | 10.000 | ordinario |
| - | tassa annuale | 5.000 | marche |

NOTE

La tassa di rilascio dev'essere assolta mediante versamento in c/c postale intestato al competente ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative.

La tassa annuale da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, puo' essere corrisposta, anziche' entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferisce, entro il mese di febbraio da coloro che hanno corrisposto il tributo per l'anno precedente.

La tassa annuale non e' dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno.

La tassa annuale si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validita' e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate a cura del contribuente.

Il certificato di abilitazione professionale non e' soggetto al pagamento di alcuna tassa di concessione governativa.

Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non e' dovuta integrazione, ne' si fa luogo al rimborso delle eventuali differenze.

Per il punto 5) valgono le norme contenute nelle note di cui ai precedenti sottonumeri.

Tariffa art. 116

Tariffa sulle concessioni governative. Abilitazione agenti di cambio e notai.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | |
| 116 | Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'amministrazione del debito pubblico, ai sensi dell'art. 204 del regolamento generale del debito pubblico, approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298, sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945 | 20.000 | ordinario |

Tariffa art. 117

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazioni per attivita' di carattere industriale e commerciale, professioni, arti e mestieri.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | |
| 117 | Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi riguardanti l'esercizio di professioni, arti e mestieri o di attivita' a carattere industriale e commerciale, nei casi in cui da leggi, regolamento o dalla presente tariffa non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa: a) per le attivita' di carattere industriale e commerciale | 30.000 | ordinario |

| | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| b) per le professioni | 10.000 | ordinario |
| c) per le arti e i mestieri | 3.000 | ordinario |

Tariffa art. 118

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione mediatori presso le camere di commercio.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | |
| 118 | Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio | 20.000 | ordinario |

Tariffa art. 119

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizioni all'albo di costruttori. E negli elenchi autorizzati di imprese diverse.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|--|----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | |
| 119 | Iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori (L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche), iscrizioni negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalla amministrazione ferroviaria (R.D. 28 febbraio 1939, n. 309, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 45); iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 29 della L. 20 marzo 1941, n. 366: - taxa di rilascio e taxa annuale ... | 50.000 | ordinario |

NOTE

La sopraindicata taxa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno stesso.

Tariffa art. 120

Tariffa sulle concessioni governative. Iscrizione albo per la gestione del servizio riscossione tributi.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a taxa | Ammontare della taxa | Modo di pagamento |
|------------------|---|----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | |
| 120 | Iscrizione in albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi erariali, regionali, provinciali e comunali: a) taxa annuale di iscrizione | 10.000 | ordinario |
| | b) taxa annuale per ogni gestione appaltata: - in comuni con oltre 100.000 abitanti | 30.000 | ordinario |
| | - in comuni da oltre 10.000 a 100.000 abitanti | 20.000 | ordinario |

- in comuni fino a 10.000 abitanti 10.000 ordinario

NOTE

La tassa di cui alle lett. a) e b) e' dovuta per la prima volta all'atto della iscrizione e per gli anni seguenti entro il 31 gennaio di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno stesso.

Tariffa art. 121

Tariffa sulle concessioni governative. Brevetto di pilota di aeromobile.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | | |
| 121 | Brevetto di pilota civile (regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dai RR.DD. 11 aprile 1932, n. 998; 18 dicembre 1933, n. 2348 e 25 marzo 1935, n. 790), di aeroplano o di idrovolante | 10.000 | ordinario |

Tariffa art. 122

Tariffa sulle concessioni governative. Abilitazione all'esercizio di un arte ausiliaria alle professioni sanitarie.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | | |
| 122 | Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) | 5.000 | ordinario |

Tariffa art. 123

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazioni esercenti attivita' di spedizioni e di esportatori di prodotti ortofrutticoli.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | | |
| 123 | 1) Iscrizione negli elenchi autorizzati degli esercenti di imprese che svolgono attivita' di spedizioni per terra, per mare e per aria (artt. 1 e 2 della L. 14 novembre 1941, n. 1442) | 10.000 | ordinario |
| | 2) Iscrizione, reinscrizione, conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli | 10.000 | ordinario |

NOTE

Nei casi di successione, fusione, incorporazione e trasformazione dell'azienda l'iscrizione nell'albo conserva efficacia a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di sessanta giorni dalla data dall'atto che dette luogo all'alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della

successione.

Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma dell'iscrizione questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate (art. 7 della L. 24 giugno 1942, n. 896).

Tariffa art. 124

Tariffa sulle concessioni governative. Concessione apertura e funzionamento scuole non statali.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | TITOLO XIV PROFESSIONI ED ARTI | | |
| 124 | Concessione per l'apertura ed il funzionamento di scuole non statali legalmente riconosciute e pareggiate (art. 11 della L. 19 gennaio 1942, n. 86 e art. 5 del D.L.L. 24 maggio 1945, n. 412): | | |
| | - tassa di rilascio | 20.000 | ordinario |
| | - tassa annuale: | | |
| | 1) per ogni classe degli istituti pareggiati | 5.000 | ordinario |
| | 2) per ogni classe collaterale degli istituti pareggiati | 3.000 | ordinario |
| | 3) per ogni classe degli istituti riconosciuti | 10.000 | ordinario |
| | 4) per ogni classe collaterale degli istituti riconosciuti | 5.000 | ordinario |

NOTE

La tassa annuale va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Tariffa art. 125

Tariffa sulle concessioni governative. Abbonamenti alle radioaudizioni.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

NUMERO D'ORDINE 125 INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA:
Libretto di iscrizione alle radioaudizioni rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusionsi televisive:

a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni per anno solare AMMONTARE DELLA TASSA : L. 1000 MODO DI PAGAMENTO: ordinario

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA:

b) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive, per anno solare AMMONTARE DELLA TASSA: 8.000 MODO DI PAGAMENTO: ordinario

Note:

Le tasse di cui alla lettera b) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1969, n. 362).

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA :

c) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni, installati sulle autovetture e sugli autoscafi non soggetti a tassa di stazionamento, con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonche' sugli altri autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:

per ogni anno di abbonamento:

AMMONTARE DELLA TASSA : L. 2.700 MODO DI PAGAMENTO: in occasione del pagamento della tassa di circolazione INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA :

d) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali nonche' sulle altre unita' da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi: per ogni anno di abbonamento e per ogni anno solare:

AMMONTARE DELLA TASSA : L. 30.000 MODO DI PAGAMENTO :

1) per gli autoscafi e le autovetture, come sopra 2) per le altre unita' da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA :

e) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusionsi televisive installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonche' sugli altri autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:

per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento AMMONTARE DELLA TASSA : L. 18.000 per la ricezione anche a colori, per ogni anno di abbonamento AMMONTARE DELLA TASSA : L. 120.000 MODO DI PAGAMENTO : in occasione del pagamento della tassa di circolazione INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA :

f) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusionsi televisive, installati sugli autoscafi e sulle autovetture della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonche' sulle altre unita' da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi: per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento e per ogni anno solare:

AMMONTARE DELLA TASSA : L. 50.000 MODO DI PAGAMENTO :

1) per gli autoscafi e le autovetture, come sopra 2) per le altre unita' da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA :

f) per la ricezione anche a colori per ogni anno di abbonamento e per ogni anno solare:

AMMONTARE DELLA TASSA: L. 350.000 MODO DI PAGAMENTO :

1) per gli autoscafi e le autovetture, in occasione del pagamento della tassa di circolazione 2) per le altre unita' da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario NOTE :

Sono soggetti alle tasse controindicate gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi, ai quali si applicano le tasse di cui al n. 46, sub. 3, della presente tariffa (artt. 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150).

Il pagamento della tassa di cui alle lettere a), b), 2 sub d) e 2 sub f), deve essere effettuato all'ente concessionario, insieme col canone di abbonamento alle radiodiffusionsi.

Le tasse di cui alla lettera b) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di L. 2.050 o di L. 1.100 per rata trimestrale per la ricezione in bianco e nero e nella misura semestrale di L. 4.100 o di L. 2.200 per rata trimestrale per la ricezione a colori(art. 1, primo c. , L. 28 maggio 1959, n. 362). Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusionsi che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata.

Il libretto di iscrizione alle radiodiffusionsi da' diritto al titolare ed ai suoi familiari di fare uso di apparecchi portatili fuori del domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa di concessione governativa oltre quella prevista dal presente numero di tariffa. Ai fini predetti, l'ufficio del registro presso il quale l'utente risulta iscritto alle radiodiffusionsi e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, con i dati dell'abbonamento, la quale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni. Si intende per "autoradio" qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radiodiffusionsi circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo e ad autoscafi soggetti a tassa di circolazione. La tassa dovuta per l'autoradio deve essere corrisposta congiuntamente e

contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con D. P. R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni (art. 2 della L. 15 dicembre 1967, n. 1235).

Quando l'autoradio viene installata su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal mese di installazione dell'apparecchio e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione gia' pagata (art. 3 legge su citata).

Resta fermo il disposto dell'art. 8 della stessa L. 15 dicembre 1967, n. 1235.

Tariffa art. 125 - bis

Tariffa sulle concessioni governative. Impianti radioelettrici.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| TITOLO XV RADIODIFFUSIONE | | | |
| 125 bis | Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto: | | |
| | a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi paesi: | | |
| | - tassa di rilascio o di rinnovo | 500.000 | ordinario |
| | - tassa annuale | 350.000 | ordinario |
| | b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare: | | |
| | - tassa di rilascio o di rinnovo | 50.000 | ordinario |
| | - tassa annuale | 30.000 | ordinario |

NOTE

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferisce.

Tariffa art. 126

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione uso di macchine per la vendita di biglietti e accettazione di scommesse.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| TITOLO XV RADIODIFFUSIONE | | | |
| 126 | Autorizzazione del Ministero delle finanze per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre e per l'accettazione di scommesse: | | |
| | - tassa di rilascio | 10.000 | ordinario |

Tariffa art. 127

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641

Tariffa sulle concessioni governative. Esercizio di diffusione di programmi televisivi.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| 127 | Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto: 1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi in ambito locale: - tassa di rilascio o di rinnovo..... 2.280.000 ordinario - tassa annuale 1.142.000 ordinario | | Note: La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. |

Tariffa art. 128

Tariffa sulle concessioni governative. Installazione ed esercizio di impianti di diffusione via etere.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| TITOLO XV RADIODIFFUSIONE | | | |
| 128 | Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale: 1) di programmi televisivi - tassa di rilascio o di rinnovo..... 3.000.000 ordinario - tassa annuale (*) 1.500.000 ordinario 2) di programmi radiofonici - tassa di rilascio o di rinnovo..... 500.000 ordinario - tassa annuale (*) 250.000 ordinario | | (*) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. |

Tariffa art. 129

Tariffa sulle concessioni governative. Impianti di radiodiffusione.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| TITOLO XV RADIODIFFUSIONE | | | |
| 129 | Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale: 1) di programmi televisivi - tassa di rilascio o di rinnovo10.000.000 ordinario - tassa annuale (*)5.000.000 ordinario 2) di programmi radiofonici - tassa di rilascio o di rinnovo 2.000.000 ordinario - tassa annuale (*) 1.000.000 ordinario | | (*) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. |

Tariffa art. 130

Tariffa sulle concessioni governative. Autorizzazione per la

trasmissione di programmi televisivi.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero d'ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|

TITOLO XV
RADIODIFFUSIONE

130 Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea:

| | | | |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|
| - tassa di rilascio o di rinnovo | | 4.000.000 | ordinario |
| - tassa annuale (*) | | 2.000.000 | ordinario |

(*) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Tariffa art. 131

Tariffa sulle concessioni governative. Licenza per apparecchiature terminali per servizio radiomobile pubblico terrestre.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

| Numero di ordine | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare della tassa | Modo di pagamento |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|
|------------------|---|-----------------------|-------------------|

TITOLO XV
RADIODIFFUSIONE

131. Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del DPR 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990)

| | | | |
|---------------------------|--|--------|---------------------------------|
| - per ogni mese di utenza | | 25.000 | Congiuntamente allo abbonamento |
|---------------------------|--|--------|---------------------------------|

NOTE

1. La tassa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.
2. Con decreto del Ministro delle Finanze possono essere modificati i termini e le modalita' di pagamento del tributo.
3. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Per godere dell'esenzione l'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.